

L'EMERGENZA Le disposizioni del Governo su Cassa integrazione ordinaria e in deroga per il Covid-19



Ammortizzatori sociali, quando e come si possono richiedere

Sono il responsabile delle risorse umane di una media impresa. L'attività si è sensibilmente ridotta e occorre ricorrere alla Cig. Devo stipulare l'accordo sindacale?

No. Il Decreto legge 18/2020 (Cura Italia) ha agevolato il ricorso agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione dell'attività riconducibile all'emergenza epidemiologica. La legge di conversione (L. 27/2020) ha inoltre eliminato anche l'obbligo procedurale di consultazione sindacale previsto dal D.L. 18/2020. Pertanto, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, si può presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo) - o di accesso all'assegno ordinario - con causale "emergenza Covid-19", per periodi decorrenti dal 23/02/2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31/08/2020 (ma ci si aspetta un'estensione con il D.L. che dovrebbe essere emanato a breve). Cigo e assegno ordinario possono essere chiesti anche in sostitu-

zione, rispettivamente, di Cigs e assegno di solidarietà eventualmente fruiti dall'azienda alla data di entrata in vigore del D.L. 6/2020. Non si applica la contribuzione addizionale.

A quali dipendenti si applicano le disposizioni in materia di Cigo-Cigd e Fis del periodo di emergenza Covid-19? Cosa succede se ho contratti a termine in scadenza?

Le disposizioni sull'accesso agli ammortizzatori sociali per il Covid-19 si applicano ai lavoratori assunti nel periodo intercorrente dal 24 febbraio al 17 marzo 2020 (come integrato dal D.L. 23/2020, "decreto liquidità"). Ai lavoratori non si applica il requisito dell'anzianità aziendale di 90 giorni di effettiva presenza. La L. 27/2020 ha inoltre previsto per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali sopra indicati di poter procedere, nello stesso periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato.

Ho un'azienda artigiana con due dipendenti. L'attività è ferma per il coronavirus. Posso ricorrere alla Cigd?

A CHI SPETTANO

Le disposizioni sull'accesso agli ammortizzatori sociali per il Covid-19 si applicano ai lavoratori assunti nel periodo intercorrente dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Ai lavoratori non si applica il requisito dell'anzianità aziendale di 90 giorni di effettiva presenza

Si, per le aziende fino a 5 dipendenti e per quelle escluse dalle altre tipologie di ammortizzatori sociali, è prevista la possibilità di riconoscimento della Cigd (Cassa integrazione in deroga) da parte delle Regioni e Province autonome. Restano esclusi i soli datori di lavoro domestico. Le domande di accesso sono presentate alla Regione e alle Province autonome. Si segue, per l'evasione, l'ordine cronologico di presentazione. Non è più necessaria, in base alla L. 27/2020, la preventiva conclusione dell'accordo sindacale, sia per chi ha meno di 5 dipendenti che per coloro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza Covid-19. Molti accordi sono stati già raggiunti e sono pressoché simili per tutte le Regioni. La disponibilità di erogazione del trattamento è sottoposta a limiti di spesa. Il pagamento è diretto.

Il nostro gruppo opera nel settore automotive e abbiamo necessità di alcuni chiarimenti: applichiamo il Cnl terziario e servizi, pertanto non accediamo alla Cigo ma al Fis. Possiamo ac-

cedere alla Cigd?

Per il settore commercio e terziario è necessario distinguere in base al numero dei dipendenti occupati: da 1 a 5 dipendenti si applica la Cigd (art. 22 L.27/2020); da 5 a 50 dipendenti il Fis (assegno ordinario, art. 19 L.27/2020); oltre 50 dipendenti la Cigd.

Il trattamento di integrazione salariale rimane soggetto ai limiti di importo previsti dal D.Lgs. 148/2015 o sono previste deroghe?

Le prestazioni sono esattamente quelle previste per la Cig e Cigs dal D.Lgs. 148/2015 i cui limiti per l'anno 2020 sono: per le retribuzioni fino a euro 2.159,48, euro 998,18 (939,89 al netto del 5,84%) per la generalità dei settori e euro 1.197,82 (1.127,87 al netto del 5,84%) per il settore edile; retribuzioni oltre euro 2.159,48: euro 1.199,72 (1.129,66 al netto del 5,84%) per la generalità dei settori e euro 1.439,66 (1.355,58 al netto del 5,84%) per il settore edile.

Possiamo attivare il trattemen-

to di integrazione salariale per un dipendente per un determinato periodo e poi prolungarlo o sospenderlo? Non abbiamo esatta visibilità del calo di produzione che avremo.

Si. Il periodo, che può decorrere dal 23/02/2020 può anche essere frazionato (una sospensione parziale nella settimana si conteggia settimana intera ai fini del limite di 9 settimane) a condizione che non superi le 9 settimane e il termine finale del 31/08/2020 (fatte salve le eccezioni previste dalla L. 27/2020 di prolungamento del periodo con riferimento alle zone rosse e alle eventuali modifiche, nella direzione di estensione dei termini, del D.L. in attesa di emissione). Occorre fare un monitoraggio delle sospensioni a zero ore o parziale al termine di ogni periodo di paga e poi procedere con la richiesta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

FIS O CIGD LA SCELTA

Per il settore commercio e terziario è necessario distinguere in base al numero dei dipendenti occupati: da 1 a 5 lavoratori si applica la Cigd (art. 22 L.27/2020); da 5 a 50 dipendenti il Fis (assegno ordinario, art. 19 L.27/2020); oltre 50 dipendenti la Cigd

A cura del Network



JURIDICUM
www.juridicum.net

Vendita e Service



PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO SU forddueci.it
☎ 3485251564

A CASA, O SICURI COME A CASA.

Sanificazione dei locali e dei veicoli

Qui tutto è igienizzato e sanificato per garantirti sicurezza, in ogni momento della tua visita

Distanza di sicurezza garantita e flussi di ingresso controllati.

La salute per noi viene prima di tutto. Per questo all'interno troverai misure specifiche per la tua e la nostra sicurezza*

Utilizzo di dispositivi di protezione individuale e materiali disinfettanti

Qui trovi tutto ciò che serve a proteggerti, come previsto dalle normative vigenti.



Due Ci_{spa}
Iglesias - Oristano - Carbonia

IGLESIAS - Zona Industriale - TEL. 0781-21303
ORISTANO - Via Romagna, 19 - TEL. 0783-181881